

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

41° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(278) *CUSIMANO ed altri. – Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari*

(1633) *FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura*

(2274) *Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari*

(2630) *LA LOGGIA ed altri. – Riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag.2, 4, 5 e *passim*

ANTOLINI (*Lega Nord-per la Padania indep.*) Pag. 4, 5, 11 e *passim*
BETTAMIO (*Forza Italia*) 11, 32
BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole* 23, 24, 27 e *passim*
BUCCI (*Forza Italia*) 4, 11, 14 e *passim*
CUSIMANO (*AN*) 11, 12, 25 e *passim*
FUSILLO (*PPI*), *relatore alla Commissione* . 11, 14, 23 e *passim*
GERMANÀ (*Forza Italia*) 25
MAGNALBÒ (*AN*) 33
MINARDO (*per l'UDR: CDU-CDR-NI*) 12, 20, 26 e *passim*
PREDÀ (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 12, 29, 30
RECCIA (*AN*) 33

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(278) CUSIMANO ed altri. – Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

(1633) FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura

(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari

(2630) LA LOGGIA ed altri. – Riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 278, 1633, 2274 e 2630, sospesa nella seduta del 29 aprile scorso. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 2274, assunto come testo base.

Ricordo che in tale seduta era pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente sul testo base e sugli emendamenti ad esso riferiti, mentre mancava ancora quello della 1^a Commissione; sono stati, quindi, illustrati gli emendamenti presentati agli articoli 1 e 2 e poi tali articoli sono stati accantonati.

In attesa che nel corso della seduta odierna pervenga il parere della 1^a Commissione permanente, possiamo procedere all'illustrazione degli altri emendamenti, accantonando di volta in volta gli articoli cui essi sono riferiti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo, pertanto, all'articolo 3:

Art. 3.

(Esclusività della denominazione)

1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Denominazione)

1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che può essere provinciale o interprovinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dalla presente legge. In caso di pluralità di domande di iscrizione aventi la stessa specificazione territoriale, prevale quella relativa alla società cooperativa che, oltre ad essere in regola con le vigenti norme sulla cooperazione, presenti, a motivato giudizio di apposite Commissioni, una per regione e provincia autonoma, composte, ciascuna, da sette membri, di cui quattro di nomina da parte del Presidente della regione o della provincia autonoma competenti e tre di nomina da parte del Ministro per le politiche agricole. Ai membri della Commissione compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente superiore e spetta un compenso il cui importo è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole».

3.1

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo la parola: «provinciale», inserire la seguente: «, regionale».

3.4

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole da: «società cooperative.....» sino alla fine del comma, con le seguenti: «società di cui al comma 1 dell'articolo 1, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5.».

3.5

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A tutela della esclusività del marchio di cui al comma 1 ed al fine di promuovere l'immagine dei Consorzi agrari sul territorio in cui operano, il Ministero per le politiche agricole, con fondi propri, provvede annualmente ad erogare un contributo di lire dieci miliardi.

1-ter. Alla distribuzione, tra i singoli Consorzi agrari, del contributo di cui al comma 1-bis provvede una Commissione di sette membri, scelti anche tra persone esterne ai ruoli della pubblica amministrazione e nominati dal Ministro per le politiche agricole. Ai membri della Commissione

competere il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale e spetta un compenso il cui importo è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole.».

3.2

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A tutela della esclusività del marchio di cui al comma 1 ed al fine di promuovere l'immagine dei Consorzi agrari sul territorio in cui operano, il Ministero per le politiche agricole, con fondi propri, provvede annualmente ad erogare un contributo di lire 100 milioni per ciascun Consorzio agrario i quali sono vincolati ad utilizzare detto finanziamento esclusivamente per i suddetti fini promozionali.»

3.3

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro per le politiche agricole, acquisito il parere della regione o delle regioni interessate, attribuisce, in relazione agli scopi di cui all'articolo 2, comma 1, l'uso esclusivo della denominazione di Consorzio agrario.».

3.6

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

ANTOLINI. Gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 hanno carattere prettamente ostruzionistico e, quindi, li do per illustrati.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Antolini per questa nuova versione di ostruzionismo!

BUCCI. Gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6 si illustrano da sè

PRESIDENTE. Come precedentemente stabilito, accantoniamo l'articolo 3 e gli emendamenti ad esso riferiti, in attesa del parere della 1^a Commissione permanente.

Passiamo all'articolo 4:

Art. 4.

(Vigilanza)

1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonchè alla certifica-

zione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «per le politiche agricole di concerto con il Ministero del» con la seguente: «del».

4.1

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di coadiuvare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Comitato di vigilanza costituito da tanti membri quanti sono i Consorzi agrari. I membri di tale Comitato sono nominati dal Ministro per le politiche agricole e sono scelti tra persone esterne alla pubblica amministrazione, con provata esperienza e competenza in materia agricola; ad essi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente superiore e spetta un compenso il cui importo è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole».

4.2

ANTOLINI, BIANCO

ANTOLINI. L'emendamento 4.1 è volto ad estromettere dalla vigilanza il Ministero per le politiche agricole, attribuendola soltanto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'emendamento 4.2 ha la stessa finalità degli emendamenti presentati all'articolo 3, cioè ha carattere ostruzionistico e, quindi, si illustra da sé

PRESIDENTE. Accantoniamo anche l'articolo 4 e gli emendamenti ad esso riferiti e passiamo all'articolo 5:

Art. 5.

(Disposizioni particolari)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione che risultino *in bonis* da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consorzio cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... i Consorzi in liquidazione coatta amministrativa provvederanno agli adempimenti di cui sopra entro dodici mesi dal ritorno alla gestione ordinaria.».

5.1

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sopprimere il comma 2.

5.21

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Federconsorzi è posta in liquidazione a far data dalla entrata in vigore della presente legge.».

5.7

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I consorzi agrari per il coordinamento e la tutela dei loro interessi a carattere generale possono riunirsi in società cooperativa a responsabilità limitata ovvero in società di capitali.».

5.22

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1962, n. 1655».

5.13

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «Entro diciotto mesi» con le seguenti: «Entro trentasei mesi».

5.14

IL RELATORE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Entro diciotto mesi» con le seguenti: «Entro trentasei mesi».

5.23

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 4, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sei».

5.9

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, dopo le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» inserire le altre: «ovvero entro trentasei mesi per i consorzi il cui esercizio provvisorio risulti in attivo».

5.2

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le altre: «ovvero trentasei mesi per i consorzi il cui esercizio provvisorio sia in attivo».

5.5

PREDÀ, PIATTI, SCIVOLETTO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «l'autorità amministrativa», fino alle parole: «regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», con le seguenti: «l'autorità amministrativa che vigila sulle liquidazioni revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa solo dopo che sia stato autorizzato un concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sia stata data ad esso regolare attuazione.».

5.18

MINARDO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio», con le seguenti: «può revocare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio».

5.24 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «presentata ed».

5.8 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «salvo che nel frattempo sia stata presentata» sopprimere le altre: «ed autorizzata».

5.3 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o di società cooperativa agricola».

5.26 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o di società cooperativa agricola» con le seguenti: «o di società operante nel settore agricolo».

5.25 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 4, sostituire le parole: «che risultino in bonis da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria».

5.16 IL RELATORE

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «consorzio».

5.15 IL RELATORE

Sopprimere il comma 5.

5.10 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223», con le seguenti: «ai sensi degli articoli 1 e 3 della

legge 23 luglio 1991, n. 223, in deroga ai ricorsi alla integrazione straordinaria già usufruiti».

5.19

MINARDO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991» con le seguenti: «ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991».

5.27

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ

Al comma 5, sostituire le parole da: «indipendentemente dai periodi...» fino alla fine del comma, con le seguenti: «purchè non abbia già usufruito di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria».

5.11

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«... Per i lavoratori dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal successivo decreto del 10 gennaio 1993 di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4 e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

... Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutati in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 e successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

5.6

PREDÀ, PIATTI, SCIVOLETTO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«... Per i lavoratori dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal successivo decreto del 10 gennaio 1993 di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4 e dall'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

... Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutati in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 e successivo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIPA.».

5.17

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«... Per i lavoratori dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale il Comitato per il coordinamento delle iniziative sull'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal successivo decreto del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.

... Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4 e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni.».

5.4

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Gli atti comportanti trapasso di diritti e di obbligazioni tra consorzi agrari, in attuazione delle disposizioni della presente legge, sono esenti da tasse e da imposte».

5.20

MINARDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... I Consorzi agrari, che risultino *in bonis* da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono avere accesso ad un contributo al loro capitale sociale. Detto contributo, per un importo annuo complessivo non superiore a dieci miliardi di lire è concesso dal Ministero per le politiche agricole».

5.12

ANTOLINI, BIANCO

CUSIMANO. Do per illustrati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.

BUCCI. L'emendamento 5.21 si illustra da sè.

BETTAMIO. L'emendamento 5.22 rispecchia la logica della disciplina dei consorzi agrari, così come da noi concepita: auspichiamo che i consorzi agrari assumano la forma di società cooperativa a responsabilità limitata o di società di capitali e vogliamo che questa dizione venga inserita nell'articolo 5 con un comma *2-bis*.

L'emendamento 5.23 si illustra da sè. L'emendamento 5.24 è volto a sostituire le parole «revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio» con le parole «può revocare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio»; con esso intendiamo rendere facoltativa la revoca, a seconda dello stato patrimoniale del consorzio agrario, perchè l'autorità amministrativa potrebbe anche non procedere in tal senso.

Le motivazioni alla base della presentazione dell'emendamento 5.26 sono le stesse già illustrate in relazione all'emendamento 5.22.

Infine, gli emendamenti 5.25 e 5.27 si illustrano da sè.

ANTOLINI. Do per illustrati gli emendamenti 5.7, 5.9, 5.8, 5.10 e 5.11.

Ritiro l'emendamento 5.12.

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 5.13, in quanto su di esso la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Con l'emendamento 5.14 si intende accordare un termine più congruo ai consorzi per gli adempimenti di cui al comma 4, sufficiente per rientrare nell'ordinaria amministrazione, pertanto, rispetto ai 18 mesi previsti, si propone un raddoppio del tempo, cioè 36 mesi.

Con l'emendamento 5.16 si prevede che sia sufficiente la permanenza in amministrazione controllata, mentre il testo elaborato dalla Commissione prevede che i consorzi possano esercitare il diritto di priorità su altri consorzi qualora risultino *in bonis* da almeno un anno. Do infine per illustrato l'emendamento 5.17 e preciso che l'emendamento 5.15 è di carattere tecnico.

PREDA. L'emendamento 5.5 è volto ad introdurre una distinzione tra i consorzi agrari il cui esercizio provvisorio sia in attivo e quelli che invece risultino in passivo consentendo ai primi un termine più ampio per ricorrere in base al comma 4 dell'articolo 5. Infatti può accadere che la gestione provvisoria, rispetto ad un passivo precedente, sia stata positiva o negativa: nel primo caso prevedere 36 mesi per ulteriori provvedimenti può essere giustificato.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.6, si tratta di risolvere tutte le fattispecie relative alla sistemazione del personale dei consorzi agrari in quanto potrebbe darsi la necessità, tenendo presente che i consorzi agrari sono inquadrati nel comparto dell'industria, di ricorrere a fusioni, concentrazioni o ristrutturazioni aziendali, prevedendo l'importo di un miliardo per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Preciso che, nella clausola di copertura, la parola «successivi» deve essere sostituita dalla formulazione «successivo», adeguando il testo a quello dell'emendamento 5.17 del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.6 e 5.17, nonché l'emendamento 5.4, presentano delle formulazioni identiche nel merito, mentre vi sono alcune differenziazioni relativamente alla copertura finanziaria. Possiamo dunque affermare che si tratta di uno dei punti sui quali si è registrata una significativa convergenza.

CUSIMANO. Anche per quanto riguarda la data, di cui all'inizio del primo periodo del comma 4, c'è una significativa convergenza tra gli emendamenti 5.2 e 5.5.

MINARDO. Do per illustrati gli emendamenti 5.18, 5.19 e 5.20.

PRESIDENTE. Così come stabilito in precedenza, accantoniamo l'articolo 5 e gli emendamenti ad esso riferiti.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Diritto di prelazione)

1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a

parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione o in regione confinante nelle forme di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, che risultino *in bonis* da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società cooperative agricole operanti nella provincia e successivamente nella regione stessa sono preferite, a parità di condizioni, rispetto agli altri offerenti, sempre che risultino *in bonis* da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione di azienda, nonchè il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle forme» sino alla fine del periodo con le seguenti: «, che siano in amministrazione ordinaria».

6.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «al momento della richiesta di acquisizione».

6.4

GRILLO, LA LOGGIA, BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6.5

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cooperative agricole» inserire le seguenti: «che trasformano o commercializzano prevalentemente il prodotto conferito dai soci imprenditori agricoli».

6.6

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «sempre che» sino alla fine del periodo con le seguenti: «sempre che siano in amministrazione ordinaria».

6.3

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... In favore dei consorzi che esercitano il diritto di prelazione di cui al comma 1 è previsto per gli anni 1998, 1999 e 2000 uno stanziamento complessivo annuo di 10 miliardi di lire. L'individuazione dei consorzi beneficiari e la distribuzione, tra di essi, dei suddetti contributi è determinata, con propri decreti, dal Ministro per le politiche agricole.».

6.1

ANTOLINI, BIANCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti 6.2 e 6.3 sono in linea con l'emendamento 5.16 con il quale si richiede che i consorzi siano in amministrazione ordinaria.

BUCCI. Do per illustrati gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6, il quale è volto a inserire, dopo le parole: «cooperative agricole», le seguenti: «che trasformano o commercializzano prevalentemente il prodotto confezionato dai soci imprenditori agricoli».

ANTOLINI. Do per illustrato l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Come stabilito in precedenza, accantoniamo l'articolo 6 e gli emendamenti ad esso riferiti.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, introdotto alla Commissione:

Art. 7.

(Autorizzazione al ripristino dell'esercizio)

1. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio d'impresa, possono essere autorizzati, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al ripristino dell'esercizio stesso, a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino altresì le disponibilità finanziarie residue, indispensabili per la ripresa dell'attività.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per la valutazione dei programmi di cui al comma 1, è istituita, presso il Ministero per le politiche agricole, una apposita Commissione, i cui membri, scelti anche tra persone esterne alla pubblica ammi-

nistrazione, sono nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Ai membri di detta Commissione compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale e spetta un compenso, il cui importo è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole.».

7.1

ANTOLINI, BIANCO

ANTOLINI. Do per illustrato l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Come stabilito in precedenza, accantoniamo l'articolo 7 e l'emendamento ad esso riferito.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

CAPO II

NORME FINANZIARIE

Art. 8.

(Gestioni di ammasso)

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1998, a lire 440 miliardi per il 1999 e a lire 200 miliardi per il 2000, titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1998, in lire 60 miliardi per l'anno 1999 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2000 ad ap-

posito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario in cui sarà effettuata l'emissione.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 565, 28 febbraio 1994, n. 142, 29 aprile 1994, n. 264, e 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

8.9

Cò

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi risultino effettivamente titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica è affidata ad una apposita Commissione, i cui membri, scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e, comunque, estranei, sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».

8.1

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 1997» con le seguenti: «fino al saldo».

8.10

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 1997» con le seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 1998».

8.11

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: «e a lire 200 miliardi per il 2000» fino alla fine del comma.

Conseguentemente ancora, sopprimere i commi 3 e 4.

8.2

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole: «mediante assegnazione» alle parole: «ammontare determinato.» con le altre: «mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato di durata non superiore ai sette anni da parte del Ministro del tesoro per l'ammontare determinato, in conformità ai criteri stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e convalidati dalla Corte dei conti in sede di approvazione dei rendiconti.».

8.14

MINARDO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le medesime disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalla gestione dell'ammasso risone da parte dell'Ente nazionale risi per le campagne 1948-1949, 1954-1955 e 1961-1962.».

8.12

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ D'ALÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica è affidata ad una apposita Commissione di sette membri scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e, comunque, estranei, sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai membri di tale Commissione, compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale e spetta un compenso il cui importo, che per tutti i membri di detta Commissione

non può comunque risultare superiore a lire un miliardo, è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole.».

8.4

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica è affidata ad una apposita Commissione, i cui membri, scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e, comunque, estranei, sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

8.3

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ad emettere» con le seguenti: «a liquidare».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «e a lire 200 miliardi per il 2000» fino alla fine del comma.

Conseguentemente ancora, sopprimere i commi 3 e 4.

8.5

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ad emettere» con le seguenti: «a liquidare».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «titoli di Stato» fino alla fine del comma.

8.6

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole da: «470 miliardi per il 1999» fino a: «per il 2000» con le seguenti: «910 miliardi per il 1998».

8.7

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e a lire 200 miliardi per il 2000».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «e in lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2000».

8.8

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «in lire 30 miliardi per l'anno 1998, 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 75 miliardi» con le seguenti: «in lire 25 miliardi per l'anno 1998, 45 miliardi per l'anno 1999 e in lire 60 miliardi».

8.13

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ

ANTOLINI. Presento il seguente ordine del giorno, che do per illustrato:

«La 9^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2274-A (già accolto in sede referente) in materia di riforma dei consorzi agrari,

premesso che:

tra le disposizioni contenute nel disegno di legge in oggetto, le più rilevanti risultano essere quelle relative all'articolo 8 in materia di estinzione dei crediti per le gestioni di ammasso risalenti ad un periodo compreso tra i cinquanta ed i trentacinque anni fa, per le quali è prevista una spesa pari a circa 1.100 miliardi di lire;

già nel 1964, a seguito di uno specifico rilievo mosso dalla Corte dei conti l'anno precedente, fu istituita una Commissione di indagine sulle gestioni di ammasso, il cui lavoro si concluse con la redazione di una relazione («la relazione Ferrari Aggradi» dal nome dell'allora Ministro dell'agricoltura);

la relazione di cui sopra fu stampata in 3.000 copie che, per i loro contenuti, furono quasi totalmente distrutte, ad eccezione di un numero limitatissimo di volumi rimasti in deposito presso la Presidenza del Consiglio ed il Ministero dell'agricoltura,

impegna il Governo:

a mettere immediatamente a disposizione dei membri della Commissione copia della succitata relazione, affinché ne siano esaminati i contenuti».

0/2274-A/1/9

ANTOLINI, BIANCO

PRESIDENTE. L'emendamento 8.9 si intende come illustrato.

ANTOLINI. Do per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8. Per quanto riguarda l'emendamento 8.1, desidero ricordare che si tratta di uno dei due emendamenti che il Gruppo della Lega Nord chiedeva per far passare questo disegno di legge. Ci sembrava di non chiedere molto dichiarandoci favorevoli al provvedimento purchè fossero introdotti alcuni aggiustamenti; si sta procedendo invece su una strada completamente diversa da quella che volevamo; infatti si parla di liberismo, ma quando si va a liberalizzare qualcosa, entra in ballo la cassa integrazione e altri strumenti che con il liberismo hanno poco a che vedere. Il voler ricondurre il consorzio agrario ad una cooperativa normale è un fatto non positivo per cui si rischia di tornare alla vecchia Federconsorzi se non peggio.

BUCCI. Gli emendamenti 8.10 e 8.11 si illustrano da sè.

L'emendamento 8.12 è volto ad estendere le disposizioni anche ai crediti derivanti dalla gestione dell'ammasso risone da parte dell'Ente nazionale risi per le campagne produttive 1948-1949, 1954-1955 e 1961-1962.

Con l'emendamento 8.13 si intende modificare gli importi citati al comma 2 riducendoli parzialmente.

MINARDO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.14.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo 8 e gli emendamenti ad esso riferiti e passiamo all'articolo 9:

Art. 9.

(Rendiconto delle gestioni di ammasso)

1. La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori adempimenti provvede il Ministero per le politiche agricole con la collaborazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».

9.1

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di verificare i rendiconti di cui sopra, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, per un periodo di novanta giorni, una Commissione di sette membri, ai quali compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale e spetta un compenso che, per tutti i membri di detta Commissione, non può comunque risultare superiore a lire 150 milioni.».

9.2

ANTOLINI, BIANCO

L'emendamento 9.3 è da intendersi illustrato.

ANTOLINI. Do per illustrati gli emendamenti 9.1 e 9.2.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo 9 e gli emendamenti ad esso riferiti.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, nonchè dell'articolo 8, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 275 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.1

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere l'articolo.

10.3

Cò

Al comma 1, sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «23 miliardi» e le parole: «lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 275 miliardi per l'anno 2000» con le seguenti: «lire 495 miliardi per l'anno 1998, di lire 485 per l'anno 1999 e di lire 260 miliardi per l'anno 2000».

10.4

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ

Conseguentemente all'emendamento 8.8, al comma 1 sopprimere le parole: «e di lire 275 miliardi per l'anno 2000».

10.2

ANTOLINI, BIANCO

ANTOLINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 10.1 e 10.2.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.3 si dà per illustrato.

BUCCI. L'emendamento 10.4 riguarda una revisione degli importi stabiliti nel disegno di legge in discussione, in modo da tenere conto di altre spese previste nella riforma del sistema dei consorzi agrari.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo 10 e gli emendamenti ad esso riferiti e passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare)

1. È istituito un Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare presso il Ministero per le politiche agricole con il compito di raccogliere ed elaborare dati statistici ed economici relativi alle imprese agroalimentari singole ed associate, ivi comprese le strutture di servizi all'agricoltura tra cui i consorzi agrari, al fine di assumere le necessarie conoscenze per attuare un più idoneo coordinamento per le politiche agricole ed agroalimentari.

2. L'Osservatorio è realizzato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Os-

servatorio si avvale delle strutture e del personale del Ministero e degli enti strumentali vigilati senza oneri per il bilancio dello Stato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

11.1 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

11.2 ANTOLINI, BIANCO

ANTOLINI. Do per illustrati gli emendamenti 11.1 e 11.2.

PRESIDENTE. Avverto che la 1^a Commissione permanente ha trasmesso il parere che stavamo attendendo, di cui do lettura: «La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime per quanto di competenza parere non ostativo».

Avendo esaurito l'illustrazione degli emendamenti ed essendo pervenuti tutti i pareri prescritti, propongo di procedere, articolo per articolo, all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sui singoli emendamenti, nonchè alle relative votazioni.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1, precedentemente accantonato.

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1 per due motivazioni: innanzi tutto, in base al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio e, in secondo luogo, perchè il testo originario appare come una sorta di voto di fiducia che il provvedimento chiede sulla filosofia dell'impostazione dei consorzi agrari.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 1.2 e 1.3, in quanto il disegno di legge si pone in un'ottica di continuità con la vigente qualificazione dei consorzi agrari come società cooperativa. Del resto, la giurisprudenza ritiene nulla la trasformazione di una cooperativa in società lucrativa. Ipotesi diversa è quella relativa alla partecipazione di una cooperativa in società per azioni o a responsabilità limitata, espressamente prevista dalla legge.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Il Governo esprime su tutti gli emendamenti parere conforme a quello del relatore in ragione di una motivazione di carattere generale, poichè essi sono contrari alla filosofia che ha ispirato il disegno di legge governativo. L'emendamento 1.1 appare come una sintesi sommaria del disegno di legge

in titolo, mentre gli emendamenti 1.2 e 1.3, di fatto, snaturano la finalità stessa del sistema consortile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Bucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Bucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, precedentemente accantonato.

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 2.2 e 2.4 in quanto intendono sopprimere il comma 2, che conferma gli scopi legati all'attività creditizia esplicitamente riconosciuta a favore dei consorzi dalla legge bancaria e dalla attività di anticipazione ai produttori, anche se non associati, in caso di conferimento dei prodotti che rafforza il carattere mutualistico del sistema consortile.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 2.5 in quanto la prevista partecipazione a società i cui scopi interessino l'attività consortile è connaturata a qualsiasi ipotesi di gruppo organizzato; la legge n. 72 del 1983, tra l'altro, prevede espressamente che le società cooperative e i loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per azioni o a responsabilità limitata.

Il parere è contrario anche sull'emendamento 2.3 a causa del parere in tal senso espresso dalla Commissione bilancio.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 2.2 e 2.4 di identico contenuto.

GERMANÀ. Vorrei che risultasse dal resoconto il fatto che, data l'impostazione del provvedimento, sull'articolo 1 è stato espresso un voto contrario solamente dai Gruppi Forza Italia e Lega Nord. Preannunciando il voto favorevole sugli emendamenti in esame, ritengo che anche in questo caso si esprimeranno a favore degli stessi solo questi due Gruppi.

CUSIMANO. Esprimo rammarico per la polemica del collega Germanà. Ricordo che il comma 2 dell'articolo 2 recita: «I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione». Pertanto, con la soppressione di questo comma non avrebbe più senso l'esistenza dei consorzi agrari, in quanto il contenuto dello stesso è fondamentale per la loro vita. Faccio notare inoltre che nel testo si rimanda al decreto legislativo n. 385 del 1993; ciò significa che, anche sopprimendo il secondo comma, i consorzi agrari, per effetto della legge bancaria potrebbero continuare a svolgere il proprio lavoro di credito e a fare operazioni di credito agrario in natura: è la legge che lo impone e si tratta di una legge ancora vigente.

Questo è il motivo per cui votiamo contro la soppressione del comma 2 dell'articolo 2, prevista dagli emendamenti 2.2 e 2.4, volti a rendere vane le funzioni dei consorzi agrari, che peraltro, in base alla legislazione bancaria non vedrebbero toccato il loro diritto a compiere operazioni di credito agrario anche in natura.

ANTOLINI. Nel ricordare che il Gruppo della Lega ha votato contro l'articolo 1, preannuncio che anche sull'articolo 2 si esprimerà nello stesso senso.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, voteremo a favore in quanto i consorzi agrari non vivono di ammassi o di cose del genere: dovrebbero essere una cooperativa normale. Pertanto dovrebbe essere abolito il credito agrario come filosofia, come impostazione, anche perché altrimenti ci ritroveremo nel 2010 a quantificare il credito agrario dato dai consorzi agrari ai propri soci: ci saranno commissioni di inchiesta e poi tutto tornerà come prima; a questo punto, sarebbe stato meglio lasciare la Federconsorzi come era prima.

MINARDO. Associandomi alle considerazioni del collega Cusimano, annuncio il voto contrario su questi due emendamenti perchè altrimenti i consorzi agrari non avrebbero motivo di esistere.

BUCCI. L'emendamento 2.4 parte dal presupposto che in realtà i consorzi agrari gestiscono non più del 30 per cento di tutti i servizi all'agricoltura, comunque essi siano indicati. Con la soppressione del comma 2 dell'articolo 2 si intendono favorire metodi di competizione più trasparenti tra i consorzi agrari e le altre società che operano in campo agrario. Pensiamo che il futuro sia di enti, istituti e aziende che abbiano la capacità di operare in un contesto altamente competitivo.

Mantenere la situazione attuale – sono d'accordo con il collega Antolini – non fa altro che perpetuare una situazione di assistenzialismo che non ci porta da nessuna parte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Antolini e Bianco, identico all'emendamento 2.4, presentato dal senatore Bucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 2.5 è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3, precedentemente accantonato.

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1, considerato il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, e sull'emendamento 3.4, che prevede la precisazione di una dimensione già compresa nella dizione «almeno provinciale» utilizzata nell'attuale comma 1, che intende superare le impostazioni della normativa speciale che determina per legge la dimensione territoriale dei consorzi.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 3.5, perchè l'articolo 1 del disegno di legge in esame ribadisce la qualificazione dei consorzi agrari come società cooperative in una logica di continuità con l'attuale assetto a cui è legata, ad esempio, la disposizione in materia di vigilanza di cui all'articolo 4.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 3.2 e 3.3, in base al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, e sull'emendamento 3.6 in quanto la denominazione sociale non può essere attribuita per via amministrativa e deve essere indicata sin dal momento della costituzione nell'atto costitutivo, ai sensi dell'articolo 2518 del codice civile.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Il parere del Governo è conforme a quello testè espresso dal relatore su tutti gli emendamenti, anche in riferimento alle motivazioni che egli ha addotto. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 3.4, il Governo non condivide il vincolo in esso prospettato, perchè escluderebbe inevitabilmente altre «tipologie di raggruppamento» a carattere interprovinciale o interregionale che potrebbero di fatto essere più adeguate alle diverse realtà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

CUSIMANO. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per evidenziare che, in effetti, il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2274 prevede che l'uso della denominazione di consorzio agrario possa essere provinciale o interprovinciale. Il rappresentante del Governo, quando ha espresso il suo parere contrario in merito, si è riferito anche al termine «interprovinciale» e alla possibilità per i consorzi agrari di collegarsi tra regioni diverse.

Vorrei pregare il collega Bucci, primo firmatario dell'emendamento 3.4, di sostituire alla parola «regionale» la parola «interregionale», dal momento che nel testo del disegno di legge n. 2274 è già riportata la parola «interprovinciale». Se i presentatori fossero d'accordo con tale proposta e se la Commissione concordasse, tale modifica rientrerebbe nella filosofia che sta alla base dei consorzi, che ne consente la creazione in due regioni diverse.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento si riferisce al comma 1 dell'articolo 3 del testo proposto dalla Commissione, nel quale è previsto che l'uso della denominazione di consorzio agrario «deve essere almeno provinciale»; quindi, tutto il resto è ultroneo perchè è già compreso in tale dizione.

Inviterei, pertanto, il collega Bucci a ritirare l'emendamento 3.4. Infatti, se si prevede la denominazione «deve essere almeno provinciale» e poi si inserisce la parola «regionale», il testo non sembra avere più senso; d'altra parte, nel comma 1 dell'articolo 3 del testo proposto dalla Commissione si è già voluto recepire quanto affermato in precedenza dai vari Gruppi.

BUCCI. Ritiro l'emendamento 3.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Bucci e da altri senatori.

Non è approvato.

ANTOLINI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.2 e 3.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Bucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4, precedentemente accantonato.

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 4: sul primo perchè prevede una vigilanza diversa da quella che è alla base della filosofia del testo e sul secondo per il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

ANTOLINI. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per evidenziare che, pur comprendendo la contrarietà del senatore Fusillo, non capisco cosa si intenda fare con questo disegno di legge. Del resto, tutti gli altri consorzi agrari devono sottostare alla sola vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; in questo caso, invece, ci sarebbero due Ministeri che interverrebbero – come sempre – sui consorzi agrari. Pertanto, rimarrebbero tutti i mali già esistenti: i bilanci verrebbero certificati da tutti e due i Ministeri (uno dei quali evidenzerebbe, magari, che ci sono 100 miliardi, mentre l'altro parlerebbe di 300 miliardi, come è sempre accaduto). Ciò mi sembra ridicolo, perchè la vigilanza di un Ministero dovrebbe bastare e avanzare!

Allora, mettiamoci d'accordo. Visto che tutte le altre cooperative sono sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, affidiamo a tale Dicastero anche la sorveglianza dei consorzi agrari, elimi-

nando il Ministero per le politiche agricole che, tra l'altro, è già stato abolito dal *referendum* cui hanno partecipato gli italiani.

Ritiro, poi, l'emendamento 4.2.

PREDA. Signor Presidente, vorrei evidenziare che l'articolo 4 non è composto solo dal comma 2, ma anche dal comma 1, nel quale si prevede che tutti i provvedimenti di vigilanza (ivi comprese la certificazione di bilancio e le revisioni) sono affidati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Soltanto i provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile, riguardanti la nomina dei commissari (tenendo conto della situazione di passaggio dalla vecchia alla nuova vigilanza), vengono adottati di concerto tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per le politiche agricole; d'altra parte, ciò è previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, per i provvedimenti adottati per le cooperative di qualsiasi tipo, laddove si stabilisce che alcuni provvedimenti di amministrazione straordinaria vengono adottati di concerto tra i due Dicasteri, mentre «la vigilanza ordinaria è di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale». Questo è l'aspetto innovativo del provvedimento.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Questo è stato uno dei punti più discussi della questione che si è aperta attorno al riordino del sistema dei consorzi; devo rilevare che personalmente sono stato impegnato a sostegno della tesi che voleva affidare la vigilanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma credo che la soluzione predisposta dalla Commissione sia largamente innovativa e che tenga conto al contempo, come ha ricordato il senatore Preda, anche della storia che abbiamo alle nostre spalle, in cui non possiamo fare a meno di riconoscerci. Per quanto riguarda i poteri di vigilanza – ripeto – questi sono attribuiti *in toto* al Ministero del lavoro, ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5, precedentemente accantonato.

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sullo emendamento 5.1 in quanto le modificazioni dell'atto costitutivo e dello

statuto rientrano nelle competenze, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile, dell'assemblea; come è noto, le funzioni di tale organo cessano nelle società soggette a liquidazione coatta amministrativa dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione medesima.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 5.21, 5.7 e 5.22. Per quanto riguarda quest'ultimo, la previsione di cui all'emendamento finisce con incidere su un'attività volontaria rafforzata dalla prevista abrogazione della normativa speciale che dispone per legge la obbligatoria organizzazione di secondo grado nella Federconsorzi.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 5.23, di identico tenore.

Invito al ritiro degli emendamenti 5.2 e 5.5 in quanto ritengo preferibile la previsione di un termine unico di 36 mesi per tutti i consorzi e non solo per quelli il cui esercizio provvisorio sia risultato in attivo: è necessario voltare pagina per tutti i consorzi e metterli in pari condizioni.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.18, nonché sull'emendamento 5.24 in quanto rendere facoltativa la revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio si pone in contrasto con la previsione del termine entro cui procedere a tale revoca.

Il parere è anche contrario sugli emendamenti 5.8, 5.26 e 5.25. Per quanto riguarda questi ultimi due, il provvedimento prevede che la cessione dell'azienda avvenga a favore di società cooperative agricole per esigenze di uniformità e per valorizzare il carattere mutualistico della rete di servizi che si intende rafforzare.

Il parere è ovviamente favorevole sugli emendamenti 5.16 e 5.15, mentre è contrario sugli emendamenti 5.10, 5.19, 5.27 e 5.11. Esprimo, infine, parere favorevole sugli emendamenti 5.6, 5.17 e 5.4, che sono identici nel merito, e contrario sugli emendamenti 5.20 e 5.12.

PREDA. Ritiro l'emendamento 5.5.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1, nonché sugli emendamenti 5.21 e 5.7 per una motivazione connessa allo spirito innovativo del disegno di legge presentato dal Governo. Il Governo non condivide questi emendamenti perchè si propongono di sopprimere una norma che prevede lo scioglimento della Federconsorzi. Il parere è contrario anche sull'emendamento 5.22.

Per quanto riguarda gli emendamenti 5.14 e 5.23 che sostituiscono i 18 mesi con 36, il Governo ribadisce l'orientamento manifestato nel disegno di legge. Riteniamo che i 18 mesi previsti siano sufficienti per realizzare l'ipotesi di uscita dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa; un termine più ampio ci sembra eccessivo mentre sarebbe insufficiente un periodo più breve. Sugli emendamenti 5.14, 5.23, 5.9, 5.2 e 5.5 mi rimetto comunque alla Commissione.

Esprimo, poi, parere contrario sugli emendamenti 5.18, 5.24, 5.8, 5.3, 5.26 e 5.25. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.16 e 5.15. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 5.10, 5.19, 5.27 e 5.11.

Il Governo non condivide la finalità degli emendamenti 5.6, 5.17 e 5.4, di identico tenore (ad esclusione della copertura finanziaria); si pongono, inoltre, problemi per la loro copertura finanziaria che meriterebbero un approfondimento.

PRESIDENTE. In ordine agli emendamenti 5.6 e 5.17, auspico – in relazione alla copertura finanziaria – che non si ricorra alle risorse da destinare allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Mi sembra che questo possa essere un orientamento unanime della Commissione.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Concordo con il suggerimento del Presidente e mi rimetto alla Commissione anche sugli emendamenti 5.6, 5.17 e 5.4.

Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.20 e 5.12.

CUSIMANO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.21, presentato dal senatore Bucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.22, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.13 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.14, presentato dal relatore, identico all'emendamento 5.23, presentato dal senatore Bucci e da altri senatori.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 5.9, presentato dai senatori Antolini e Bianco, e 5.2, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori, sono preclusi.

CUSIMANO. L'emendamento 5.2 non è precluso, perchè non riguarda solo il problema dei 18 mesi.

PRESIDENTE. È preclusa la prima parte dell'emendamento, relativa ai 18 mesi, mentre la seconda parte viene assorbita. Quindi, questo emendamento risulta in parte precluso e in parte assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 5.18, presentato dal senatore Minardo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.24.

BETTAMIO. Intervengo in dichiarazione di voto per evidenziare al relatore che rendere facoltativa la revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio non è in contrasto con il termine di 18 o di 36 mesi entro cui procedere a detta revoca; semmai tale termine potrebbe essere modificato. A mio avviso, quindi, l'emendamento non è in contrasto con la frase precedente, ma semmai con quella successiva. Ribadisco, comunque, il fatto che sia preferibile rendere la revoca facoltativa più che automatica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.24, presentato dal senatore Bucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.26, presentato dal senatore Bucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.25, presentato dal senatore Bucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.16, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.15, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10.

ANTOLINI. Anche questo emendamento tende a liberalizzare (mentre con l'emendamento 5.6 della maggioranza si propone di ricollocare nel pubblico impiego il personale in esubero) sopprimendo il comma 5 dell'articolo 5 con cui si porta la cassa integrazione a due anni. Questo non significa liberalizzare ma è il solito discorso di voler mantenere gente che non lavora.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.19, presentato dal senatore Minardo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.27, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

MINARDO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 5.6.

CUSIMANO. Anche io aggiungo la mia firma.

MAGNALBÒ. Aggiungo la mia firma all'emendamento 5.6.

RECCIA. Anche io aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Preda e da altri senatori, identico all'emendamento 5.17, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 5.4 risulta assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 5.20, presentato dal senatore Minardo.

Non è approvato.

L'emendamento 5.12 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che il seguito della discussione congiunta proseguirà nella seduta pomeridiana di domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta.

I lavori terminano alle ore 16,35.

